Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 12

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

7ª COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INDAGINE CONOSCITIVA PER LA RIDEFINIZIONE DEI PROFILI E DEGLI AMBITI OCCUPAZIONALI DELLE FIGURE DI EDUCATORI E DI PEDAGOGISTI

68ª seduta: mercoledì 10 aprile 2019

Presidenza del presidente PITTONI

IC 0290
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

Audizione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della salute

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 7, 11
IORI *(PD)* 7
* *UGENTI* . . . . . *Pag.* 3, 10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Ugenti, direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, accompagnata dalla dottoressa Rinaldi, direttore dell'Ufficio V della medesima Direzione generale.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della salute

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti, sospesa nella seduta del 26 marzo.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web,* Youtube e satellitare del Senato della Repubblica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

È oggi prevista l'audizione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della salute, dottoressa Rossana Ugenti, accompagnata dalla dottoressa Cristina Rinaldi, direttore dell'Ufficio V della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.

Do la parola alla dottoressa Ugenti.

UGENTI. Signor Presidente, ho piacere di essere qui oggi per poter esporre quella che è la posizione anche del Ministero della salute per inquadrare la figura dell'educatore professionale socio-sanitario, che rientra tra le professioni sanitarie.

Le problematiche relative alla professione sanitaria dell'educatore professionale socio-sanitario, e le interconnessioni con la figura dell'educatore laureato in scienza della formazione, sono da tempo all'attenzione del Ministero.

In via preliminare, per inquadrare anche l'evoluzione della normativa su questa figura professionale, ricordo che la figura dell'educatore professionale socio-sanitario, quindi quale figura sanitaria, trova una prima definizione nel decreto del Ministro della sanità (oggi Ministro della salute) del 10 febbraio 1984, il quale recava, appunto, l'identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove e atipiche, o di indubbia iscrizione, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle aziende sanitarie.

Tale decreto, nel disporre che l'educatore professionale cura il recupero e il reinserimento dei soggetti portatori di menomazioni psicofisiche, ne tratteggiava le competenze, ne regolamentava la formazione e l'ingresso, tramite concorso, nei ruoli del servizio sanitario nazionale, richiamando esplicitamente un decreto, sempre del Ministro della salute, del gennaio del 1982, concernente, appunto, la normativa concorsuale per il personale del Servizio sanitario nazionale.

Che cosa avviene? Con il decreto legislativo n. 502 del 1992, e con le successive modificazioni, tutte le professioni sanitarie vengono disciplinate come professioni per il cui accesso è necessario un percorso formativo universitario. Quindi, vengono ridisegnati i profili professionali, attraverso una serie di decreti del Ministro della salute, che vanno a individuare e a delineare i profili professionali delle varie professioni sanitarie. Tra queste, anche quella dell'educatore professionale socio-sanitario, il cui decreto, nello specifico, è il decreto n. 520 dell'8 ottobre del 1998. Questo decreto stabilisce che l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da una *équipe* multidisciplinare, volti allo sviluppo equilibrato della personalità, con obiettivi educativo relazionali, in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento e reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.

Quindi, già dalla definizione, emergono delle caratteristiche che sono tipiche delle professioni sanitarie e, quindi, anche dell'educatore professionale: un possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione, che è caratteristico proprio delle professioni sanitarie. Il conseguimento del titolo, il conseguimento della laurea, è un titolo abilitante all'esercizio della professione. L'esame di laurea, infatti, è integrato anche da una prova pratica del laureando. Quindi, una volta conseguito il titolo, il professionista può esercitare la professione.

Si tratta di professioni ad accesso programmato a livello nazionale; questo in base alla legge n. 240 del 2010, che stabilisce, appunto, per le lauree delle professioni sanitarie, oltre a quelle di medicina e odontoiatria e alle altre lauree delle professioni sanitarie, che vi sia una programmazione di accesso. Si tratta, quindi, del cosiddetto numero chiuso.

Con l'adozione della legge n. 3 del 2018 e del successivo decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018, sono stati istituiti, all'interno degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, gli albi relativi alle al-

tre professioni sanitarie, che fino a quel momento non erano ordinate. Noi avevamo, quindi, ben 17 professioni sanitarie che, sebbene regolamentate, non avevano però un albo di riferimento. Con la legge n. 3 del 2018, e il relativo decreto attuativo, anche per gli educatori professionali è stato istituito, all'interno degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica (che d'ora in poi prenderanno il nome di ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione), uno specifico albo degli educatori professionali.

Poiché, in base alla legge n. 3 del 2018 è stato introdotto il principio che per l'esercizio della professione sanitaria in qualunque forma giuridica svolta è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo di appartenenza, l'educatore professionale, quale professione sanitaria che ha una laurea abilitante all'esercizio della professione, perché possa effettivamente esercitarla deve necessariamente iscriversi al relativo albo; altrimenti, incorre in esercizio abusivo della professione.

Il problema che è stato varie volte sollevato dalle associazioni di categoria riguarda la confusione generata dalla formazione prevista dalla classe di laurea L-SNT2, che è specifica delle lauree delle professioni sanitarie della riabilitazione, nell'ambito della quale rientra anche la laurea di educatore professionale, con quella prevista dalla classe L-19, classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione, che è disciplinata da un altro decreto, il decreto ministeriale del 16 marzo del 2007.

In realtà, la confusione deriva dal fatto che le classi di laurea in questione fanno riferimento a due figure apparentemente simili nella denominazione: gli educatori, appunto. Le stesse classi, però, correttamente differenziano gli ambiti di conoscenze teoriche e di competenze operative e, quindi, preparano a sbocchi professionali diversi.

La classe L-19 prevede sbocchi nell'ambito di strutture di servizi sociali. Ci riferiamo alla classe L-19 e, quindi, alla laurea di educatori professionali socio-pedagogici e ai pedagogisti, che hanno sbocchi nell'ambito di strutture di servizi sociali, di animazione socio-culturale educativa, nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni. Questo lo ricaviamo dal decreto, che disciplina proprio la laurea L-19 e fa riferimento, proprio nella definizione del profilo, a questi sbocchi lavorativi.

La classe L-SNT2, nell'ambito della quale vi è la laurea per educatore professionale, forma operatori sanitari e il titolo che si consegue, al termine del relativo percorso formativo, è anche abilitante all'esercito alla professione.

I corsi della classe L-19 hanno una caratterizzazione prevalentemente pedagogico sociale o di sostegno in strutture o situazioni nelle quali non è necessaria la presenza di una figura sanitaria qual è, appunto, quella dell'educatore socio-sanitario.

Con la legge n. 205 del 2017, la legge di bilancio per il 2018, l'articolo 1, ai commi 594, 595 e 596, distingue il profilo dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista da quello dell'educatore professionale socio-sanitario, a cui corrispondono due sbocchi occupazionali, rispettivamente nel sociale per l'educatore professionale socio-peda-

gogico e il pedagogista e nel sanitario per l'educatore professionale socio-sanitario, distinguendo anche le relative formazioni.

Tra l'altro, nel comma 594 si dice chiaramente anche che i professionisti disciplinati da tale disposizione, ovvero gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti, appartengono alle classi dei professionisti di cui alla legge n. 4 del 2013 e quindi non si tratta di professioni sanitarie. Facendo riferimento a tale normativa, infatti, ci si riferisce alle professioni non sanitarie, perché la legge n. 4 del 2013 esclude dagli elenchi di cui alla stessa legge le attività riservate alle professioni sanitarie. Quindi la legge di bilancio per il 2018 è andata a rafforzare ulteriormente questa distinzione tra le due figure professionali. Tuttavia, nel corso del 2018, su richiesta dell'associazione nazionale educatori professionali (ANEP), che è l'associazione maggiormente rappresentativa degli educatori professionali socio-sanitari, è stato istituito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), presso la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, un tavolo tecnico per la definizione di un percorso formativo unitario degli educatori. A questo tavolo hanno partecipato i rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e dell'ANEP, la dottoressa Rinaldi in rappresentanza del Ministero della salute, nonché il rappresentante della Società italiana di pedagogia.

Nel corso di questi lavori si sono evidenziate due posizioni differenziate: mentre l'ANEP ha richiesto l'unificazione del percorso formativo delle due figure, la rappresentante della Società italiana di pedagogia ha sostenuto con forza la specificità e l'unicità della formazione svolta in ambito umanistico e sociale all'interno della classe L-19, ovvero della classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione, pur riconoscendo che nella realtà occupazionale attuale le attività professionali possono sovrapporsi, soprattutto in materia di assistenza socio-sanitaria.

Nel corso dei lavori di questo tavolo è stato comunque evidenziato che, a seguito dell'intervento della legge n. 205 del 2017, non è possibile procedere all'unificazione dei due percorsi formativi – questo almeno è emerso dai lavori del tavolo – in quanto quell'intervento normativo distingueva espressamente la qualifica, il percorso formativo e l'ambito di intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista rispetto a quelli dell'educatore professionale socio-sanitario. Lo stesso tavolo concordava, tuttavia, sulla necessità che anche la formazione universitaria fosse funzionale al raggiungimento di idonee e distinte conoscenze, abilità e competenze educative, auspicando che, poiché era in corso un'attività di revisione delle classi dei corsi di studio, il CUN potesse contribuire a caratterizzare i diversi corsi di laurea alla luce delle innovazioni normative intervenute in materia, oltre che a fornire il necessario supporto per definire i crediti formativi richiesti dalla stessa legge n. 205 del 2017.

Si era quindi arrivati a un punto dei lavori del tavolo in cui, vista anche la posizione dell'ANEP, tesa a individuare comunque un percorso unitario, fu richiesto alla stessa ANEP di formulare una proposta sulla que-

stione. Questa proposta non è stata mai presentata; successivamente, con il cambio di Governo, i lavori del tavolo si sono fermati e al momento non abbiamo ricevuto altre convocazioni da parte del MIUR per la prosecuzione dei suoi lavori.

Nel frattempo, la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) è intervenuta nuovamente sulla materia inserendo un inciso al comma 594 della legge di bilancio precedente, in cui era stato delimitato il campo di attività degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti con l'esclusione dei servizi socio-sanitari e l'inclusione dell'ambito socio-assistenziale limitatamente agli aspetti socio-educativi, e quindi erano stati individuati gli ambiti. Con l'intervento dell'ultima legge di bilancio è stato inserito un nuovo inciso in cui si dice che gli ambiti nei quali gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti esercitano la loro attività «al fine di consentire risparmi di spesa» comprendono anche i «servizi e i presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi». Si è dunque voluto inserire, anche nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, la figura professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, sempre limitatamente agli aspetti socio-educativi.

Se da una parte il riferimento al conseguimento di risparmi di spesa consente di comprendere la motivazione che giustifica l'inserimento di questa disposizione in una legge di bilancio, dall'altra questo inciso aveva suscitato qualche perplessità per il fatto di voler inserire nell'ambito dei servizi dedicati alla salute, al fine di conseguire detti risparmi di spesa, figure professionali non sanitarie. L'aver delimitato tale ambito sempre agli aspetti socio-educativi ha comunque ulteriormente chiarito e definito gli spazi e gli ambiti professionali dell'una e dell'altra figura.

Quindi, in definitiva, quello che emerge dal quadro normativo oggi vigente e ribadito anche dalle due ultime leggi intervenute sulla materia è che, anche se l'ultimo intervento della legge n. 145 del 2018 ha esteso all'educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogista la possibilità di lavorare nei servizi e nei presidi socio-sanitari, è chiaro che tutto ciò può avvenire solo limitatamente agli aspetti socio-educativi, fermi restando gli ambiti di competenza riservati alla professione sanitaria dell'educatore professionale socio-sanitario.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua dettagliata esposizione.

IORI *(PD)*. Signor Presidente, voglio ringraziare la dottoressa Ugenti per l'estrema chiarezza e la precisione con cui ha delineato il percorso a partire dal cosiddetto decreto Degan, come cerco di fare sempre anch'io, perché conoscere bene e capire da dove si viene aiuta a capire il presente. Quindi la ringrazio veramente, anche perché ha fatto riferimento a quel tavolo di lavoro che non ha più avuto seguito e che, secondo me, come abbiamo detto anche in occasione delle audizioni precedenti, sarebbe importante riprendere.

Tengo a sottolineare, tra le sue affermazioni, innanzitutto l'importanza del tavolo; e spero che la Commissione la condivida, perché già nel corso di altre audizioni ne abbiamo convenuto. Quando lei dice che non è possibile procedere all'identificazione dei due percorsi, nelle audizioni precedenti noi abbiamo ascoltato, invece, rappresentanti di sindacati e di cooperative che ci hanno chiesto l'unificazione della figura. Si tratta di un'unificazione molto difficile, per le ragioni che lei stessa diceva. Quindi mi sono permessa di dire, anche nelle occasioni precedenti, che non sarà semplice, non sarà facile e non sarà veloce, perché abbiamo due figure che fanno percorsi diversi, che vengono da formazioni diverse e che hanno, da un lato, un numero chiuso e una laurea abilitante mentre, sull'altro versante, non abbiamo una laurea abilitante.

Se andiamo a vedere i numeri del MIUR, che aggiungo, anche se il suo quadro era più che esauriente, vediamo che sono 600 gli iscritti e frequentanti oggi la laurea L-SNT2 e 46.466 la L-19. Quindi, è chiaro che in tutte le tre circostanze in cui viene indicato quel «limitatamente alle attività educative» ciò sta ad indicare che i laureati L-19 non intendono qualificarsi come una classe di laurea sanitaria. È molto importante, quindi, avere ben presente e specificare che essi si occupano, negli ambiti in cui operano, non di attività sanitaria, in quanto mancano quei requisiti del percorso della L-SNT2 e il loro percorso, invece, è più fondato sulle scienze umanistiche e sulla pedagogia in particolare. Che cosa fa l'educatore, il laureato in scienze dell'educazione, se non svolgere attività educative? Mi sembra che questo sia chiaro e non dia adito a confusione.

La confusione salta fuori, invece, spesso quando, girando l'Italia e gli atenei, incontrando le associazioni, sento dei laureati L-19 chiedere se devono iscriversi anche loro all'albo professionale. La risposta è: no, non devono e non possono, perché non saranno mai professionisti sanitari. Questo punto è importantissimo chiarirlo, ma purtroppo è ancora oggetto di confusione. Quindi, l'albo riguarda solo le professioni sanitarie. Questo concetto dobbiamo chiarirlo, secondo me, sempre di più.

Come dicevo prima, nelle precedenti audizioni ci hanno chiesto varie volte della figura unica. Quando, però, io ho chiesto della modalità di realizzazione della figura unica, non ho mai avuto – a oggi – risposta. Parliamone: vediamo se vi sia effettivamente la possibilità di dare vita a una figura unica o se invece è più corretto e più consono al corso di studi e agli sbocchi occupazionali mantenere le due figure attuali.

Lei ha citato le tabelle del CUN in corso di revisione. Revisione che hanno appena terminato, in questo caso specifico, proprio da pochi giorni, con l'aggiunta dei CFU di medicina nella classe L-19 e delle materie un po' più pedagogiche nella L-SNT2 per favorire, un domani, l'eventuale arrivo alla figura unica. Io credo che l'albo sia il vero scoglio, perché non possiamo pensare che i laureati L-19 svolgano attività sanitarie e che siano considerate professioni sanitarie. Questo, correttamente, dovremmo proprio escluderlo. Certamente essi possono lavorare come educatori e svolgere attività educative anche in ambito sanitario, ma non possono svolgere attività sanitarie. Questo nonostante il decreto da lei citato,

il n. 520 del 1998, il cosiddetto decreto Bindi, prevedesse le esperienze interfacoltà, però sempre facenti capo alla facoltà di Medicina.

Venerdì scorso ero a Torino, che è uno dei pochi atenei che ha realizzato queste interfacoltà, e devo dire che in ogni caso la connotazione è sempre molto sanitaria, perché tali corsi fanno capo a medicina. Che lo si voglia o no, è chiaro che la maggior parte degli insegnamenti sono di carattere sanitario.

Nel ringraziarla davvero, quindi, per la sua chiarezza, riprendo un altro suo passaggio che ritengo importante. In realtà, lei ha detto, queste figure sembrano sovrapporsi: per alcuni aspetti, sì, ma in realtà le rispettive competenze sono di partenza diverse. Poi è chiaro che, lavorando in un servizio o in un altro, si acquisiscono nell'esperienza di lavoro delle competenze aggiuntive rispetto a quelle del *curriculum* accademico: ma la partenza è certamente diversa. Quindi, rispetto a questa richiesta di ANEP del tavolo e dell'unificazione, io ho letto i verbali di questo tavolo e a me risultava fermo ancora alle due figure.

Per quanto riguarda i risparmi di spesa, posso chiarirne il senso ai colleghi. I risparmi di spesa erano legati ai calcoli fatti sui costi che l'estromissione delle figure non sanitarie dai servizi sanitari (quindi, i licenziamenti) avrebbero comportato: sarebbero stati costi molto, molto rilevanti. Era solo questo il senso vero; poi è stato interpretato in mille modi, ma il senso era quello.

Infine, vorrei porle una domanda molto banale, ma che mi viene posta da tanti operatori, e cioè se gli elenchi speciali previsti dal comma 537 dell'ultima legge di bilancio sono già in fase di arrivo. Ci sono molti operatori, infatti, che li stanno aspettando, avendo ben chiaro – almeno, io lo chiarisco sempre – che si tratta di un elenco a esaurimento a cui bisogna iscriversi entro dicembre, che non prevede quindi nuove assunzioni, ma è rivolto solo a coloro che già sono in servizio ma non sono in possesso del titolo adeguato.

C'è un'altra domanda che mi viene posta frequentemente e quindi approfitto della sua presenza e gliela pongo: il titolo superiore, cioè la laurea magistrale, dà accesso anche alla laurea triennale, ai bandi di concorso e alle assunzioni per la laurea triennale? È una domanda che mi viene rivolta spesso, solitamente in altre professioni. Non c'è nessuna normativa scritta; buon senso vorrebbe che chi ha il titolo superiore possa essere ammesso, ma io le chiedo se, magari, tale questione non potrebbe essere oggetto di una circolare ministeriale che, una volta per tutte, lo stabilisca per iscritto. Tante volte, infatti, laureati magistrali si vedono rifiutare l'accesso ai bandi in cui è richiesta la laurea triennale sulla base del principio che era richiesta la laurea triennale e quindi la loro domanda non poteva essere accettata. Come per l'ingegnere e per il geometra, essendo così già in altre professioni, a maggior ragione in questo ambito, il pedagogista deve poter fare anche l'educatore e deve poter partecipare anche ai bandi per le lauree triennali: ovviamente, sempre nell'ambito educativo.

Queste sono le mie domande, alle quali, comunque, unisco i miei complimenti e la mia condivisione dell'analisi che lei ha fatto.

UGENTI. La ringrazio, senatrice Iori. In precedenza avevo detto che dai lavori a cui era arrivato fino a quel momento il tavolo era emersa la constatazione che, a normativa vigente, non si potesse fare l'unificazione, anche se l'ANEP riteneva il contrario, mentre la rappresentante della Società italiana di pedagogia sosteneva l'esistenza della specificità. A quei tempi il CUN stava ancora lavorando, mentre ora il lavoro di revisione si è concluso e, come ha ricordato la senatrice Iori, c'è stato l'inserimento da una parte dei CFU di medicina e dall'altra dei CFU relativi all'aspetto educativo. Quindi la questione va sicuramente affrontata, e lo abbiamo detto già in altre occasioni, perché c'è confusione e soprattutto per una questione di correttezza nei confronti di chi intraprende un percorso formativo, che deve sapere effettivamente quali sono gli sbocchi successivi e che cosa il conseguimento di una determinata laurea gli consente di fare. Occorre definire bene gli ambiti: si potrebbe ipotizzare anche un percorso unitario all'inizio da separare successivamente sulla base dell'indirizzo socio-sanitario o socio-educativo. Si può sicuramente ragionare a tale riguardo e quindi auspichiamo che il MIUR riprenda in mano questo tavolo, con la partecipazione di tutte le componenti necessarie, e da parte del Ministero della salute c'è la piena disponibilità a partecipare e a essere attivi in questo lavoro.

Per quanto riguarda gli elenchi speciali, è vero che la norma prevedeva il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, quindi al 2 marzo; lo schema di decreto è stato predisposto e ci sono ancora degli approfondimenti che stiamo facendo su alcune specifiche situazioni e realtà relative a determinate figure professionali.

Per quel che riguarda invece l'iscrizione negli elenchi, si tratta di elenchi speciali a esaurimento a cui si potrà iscrivere, in base alla legge, chi abbia svolto per almeno 36 mesi, negli ultimi 10 anni, attività attinenti al profilo di riferimento. Ci si riferisce sia a dipendenti pubblici e privati sia a lavoratori in regime di lavoro autonomo. Quindi abbiamo declinato gli ulteriori requisiti per potersi iscrivere a questi elenchi.

La scorsa settimana ho inviato una nota circolare a tutte le Regioni perché ci era pervenuta notizia che alcune ASL erano in procinto di adottare provvedimenti di licenziamento; abbiamo fatto presente che il decreto è ormai in corso di definizione e quindi chiesto di non adottare provvedimenti che avrebbero potuto essere non in linea con le disposizioni contenute in tale decreto, sia in positivo che in negativo. Abbiamo inoltre richiamato nuovamente l'attenzione delle Regioni affinché non siano attivati nuovi corsi per la formazione di massofisioterapisti, perché dal 1º gennaio 2019 è stata abrogata la legge n. 403 del 1971. Ciò sempre nel rispetto di chi intraprende certi percorsi formativi, che deve sapere che poi non avrà sbocchi occupazionali fino a quando non ci sarà un accordo tra Stato e Regioni che andrà a definire il nuovo profilo dell'operatore d'interesse sanitario nell'area della riabilitazione.

Per quanto riguarda la domanda riferita alla laurea magistrale e alla laurea triennale, non ci sono pervenute le segnalazioni a cui ha fatto cenno la senatrice. Certamente bisogna guardare effettivamente alle previsioni

del bando e quindi alla *lex specialis* che disciplina il singolo concorso. Da parte nostra non ci dovrebbero essere preclusioni, ma occorre comunque capire esattamente il contenuto dei bandi, perché c'è molta fantasia e assistiamo spesso a delle produzioni libere, quindi il fatto citato non ci stupisce.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Ugenti per il suo prezioso contributo e dichiaro conclusa l'audizione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

€ 1,00